



Roma, **25 FEB. 2011**

*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*
*Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici*
*Direzione generale per il trasporto marittimo e per
vie d'acqua interne*
DIVISIONE 6

Alle Direzioni Marittime
LORO SEDI

Alla Capitaneria di porto di
MAZARA DEL VALLO

Alla Capitaneria di porto di
SALERNO

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DIV. 6

REGISTRO UFFICIALE
25 FEB. 2011

Prot. **3552** Roma..... USCITA
CLASS.

e, p.c. Al Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto
Reperto II – Ufficio 2
SEDE

MINTRA

OGGETTO: Iscrizione nei registri nazionali di nave proveniente dai registri comunitari – Applicazione della normativa vigente.

Come è noto l'articolo 9, comma 4, della Legge 522\1999 ("Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale" – pubblicata sulla G.U. n. 10 del 14.01.2000) ha previsto che non possono essere iscritte nelle matricole e nei registri nazionali navi adibite al trasporto passeggeri provenienti da registri esteri costruite da oltre venti anni.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione III ter, con sentenza del 9 maggio 2005 n. 3446 ha stabilito che il suddetto divieto si applica solo per le navi provenienti da "registri stranieri" – e non per quelle iscritte nei registri di Stati membri dell'Unione Europea – dovendosi applicare il Regolamento Comunitario n. 789\2004 sulla semplificazione del trasferimento delle navi passeggeri.

Quanto sopra è stato confermato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 3321\2006, che ha stabilito che l'art. 9, comma 4, della Legge 522\1999 va interpretato alla luce dei principi comunitari e delle disposizioni in materia di sicurezza della navigazione salvaguardate non solo dalle normative interne degli Stati membri di recepimento delle Direttive comunitarie (che consentono di accertare il rispetto delle norme di sicurezza) ma anche dal potere delle autorità nazionali di verificare in concreto che siano costantemente rispettate – al momento dell'iscrizione e successivamente – le regole applicabili per le navi italiane.

In particolare le suddette esigenze di sicurezza sono tutelate dal recepimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) punto ii) del Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che prevede l'acquisizione della documentazione attestante la conformità ai requisiti stabiliti - per le navi costruite il 1° luglio 1998 o successivamente - nella direttiva 98/18/CE, per le navi in servizio interno e nella convenzione SOLAS 1974, per le navi in servizio internazionale.

A seguito di una problematica emersa in fase di istruttoria del procedimento di iscrizione nei registri nazionali di una nave proveniente dai registri comunitari ma risultante priva – al momento della



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici*

*Direzione generale per il trasporto marittimo e per
vie d'acqua interne*

DIVISIONE 6

richiesta di iscrizione – della certificazione attestante la conformità ai requisiti previsti dal suddetto Regolamento (CE) n. 789/2004 - si è reso necessario approfondire la portata della normativa vigente applicata a seguito della sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata.

Pertanto questa Direzione, in collaborazione con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, alla luce del parere espresso dalla Commissione Europea Trasporti interpellata sull'argomento, ritiene che non debba limitarsi la possibilità di iscrizione nei registri nazionali alle sole navi che rientrano nel campo di applicazione del suddetto Regolamento CE n.789/2004 relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità.

Infatti detto Regolamento ha per oggetto l'eliminazione degli ostacoli tecnici relativi al trasferimento delle navi tra i registri degli stati Membri assicurando al contempo un livello elevato di sicurezza, una semplificazione del procedimento di iscrizione della nave e la garanzia di una decisione rapida e puntuale da parte dello Stato membro di accoglienza della nave basata su dati concreti forniti dallo Stato membro di provenienza della stessa unità.

Per quanto sopra, una nave proveniente da un registro comunitario – che non rientra nel campo di applicazione del suddetto Regolamento CE – può iscriversi nei registri nazionali. Sarà cura delle preposte competenti Autorità la verifica delle normative di sicurezza prima dell'effettiva entrata in esercizio dell'unità stessa.

Le Direzioni marittime in indirizzo sono pregate di diramare la presente circolare ai dipendenti Uffici marittimi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Enrico Maria Pujia)